

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 13
"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania stabilisce con la presente legge le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta norme per localizzazione degli elettrodotti.

Articolo 2

Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni devono indicare negli strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Con direttiva della Regione è definita l'ampiezza dei corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.
3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0.2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

Articolo 3

Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3, dell'articolo 2 e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento.
2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dall'individuazione, ai sensi del comma 1, un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare.
3. Il piano di risanamento è approvato dalla Regione acquisito il parere del Comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente per la Campania (ARPAC). Gli interventi contenuti nel Piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 mila volt attivano la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1993.

Articolo 4

Catasto degli elettrodotti

1. E' istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti.
2. L'ARPAC è responsabile della tenuta del catasto.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'Amministrazione regionale la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione comprensiva di relazione di conformità alla normativa vigente per quanto riguarda le emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
4. L'ARPAC, entro l'anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

Articolo 5

Misure di tutela dell'uomo, dell'ambiente e del paesaggio

1. I Comuni attraversati da elettrodotti possono chiedere alle imprese erogatrici di energia, che nelle aree urbane l'elettrodo corra in cavo sotterraneo.
2. Nelle aree soggette a vincoli imposti da Leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali ed urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

Articolo 6

Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione avvalendosi dell'ARPAC. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da £. 2.000.000 (duemilioni) a £. 100.000.000 (centomilioni). Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di inadempienza l'Autorità competente può sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso Piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.

Articolo 8

Norma transitoria

Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'articolo 2, già autorizzati precedentemente ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare, entro sei mesi, adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 2. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Regione.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

Bassolino

Note

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Note all'art. 3)

Il D.P.C.M. citato nella legge erroneamente emesso nell'anno 1993, risulta essere, invece, del 1992 ed è il seguente:

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 aprile 1992

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominate (50 HZ) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. 6 maggio 1992, n. 104).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione, tra l'altro, dei limiti massimi di esposizione per inquinamenti di natura fisica relativamente all'ambiente esterno ed abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1991 di modifica del regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; modifiche apportate in relazione a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici dagli stessi prodotti;

Considerata la necessità di fissare limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;

Rilevata la necessità ai sensi del citato art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi;

Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente decreto fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz).

Non si applica alle esposizioni professionali sul luogo di lavoro ed alle esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a diagnosi e cure mediche.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si assumono le seguenti definizioni:

- a) intensità di campo elettrico è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);
- b) intensità di induzione magnetica è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T);
- c) elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Art. 3

d) (Misure)

Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.

- e) Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le condizioni di riferimento per le misure, nonché gli standard per la strumentazione, saranno definiti, su proposta della commissione di cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 4

(Limiti di esposizione e criteri di applicazione)

Sono definiti i seguenti limiti:

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrono una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico - imperturbato. intendendosi per, tale un campo elettrico misurabile un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Art. 5

(Distanze di rispetto dagli elettrodotti)

Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della, linea:

linee 132 kV \geq 10 m

linee a 220 kV \geq 18 m

linee a 380 kV \geq 28 m

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.

La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Art. 6

(Autorizzazioni)

Per gli elettrodotti di nuova costruzione, ai fini autorizzativi, rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la normativa che regola i rischi da elettrocuzione.

Art. 7

(Risanamenti)

Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente criteri generali di intervento e i criteri di priorità scelti, basati anche su parametri oggettivizzabili quali individui esposti per km, valori di dosi cumulative e simili. Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Ministeri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione così come disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933. n. 1175.

Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va indicato il programma cronologico. I programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31 dicembre 2004.

Art. 8

(Commissione tecnico-scientifica)

Per l'aggiornamento normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL.

La commissione è presieduta dal direttore generale del servizio per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.